



**COMUNE DI ROVIGO**

**REGOLAMENTO**

**PER L'ONOMASTICA**

---

**APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 97 DEL  
09/11/2006**

## - P R E M E S S A -

La disciplina dell'onomastica stradale - derivante in origine dalle antiche denominazioni locali - costituisce materia di doverosa conoscenza e di inderogabile osservanza da parte dei comuni.

Spetta, infatti, al Comune - nei modi prescritti - assegnare la denominazione delle vie e delle piazze, dei viali, dei vicoli, ecc., e tale manifestazione, che in questi ultimi cinquanta anni è stata conseguenza di mutevole volontà politica, causata da contrastate vicende e da storici eventi, si è ora immessa in un binario diritto e rispecchia un sistema democratico.

Non mancano effettivamente le intestazioni di certe località date dalla viva voce del popolo e, come tali, recepite dalla prassi e poi registrate nello stradario civico per mezzo dell'omonima denominazione ufficialmente attribuita alla via principale del borgo, del nuovo agglomerato urbano, della frazione in genere.

Quanto ai nomi di cittadini, di città, e di regioni, di avvenimenti storici e di date corrispondenti, onde si distinguono i vecchi "centri" ricostruiti e le "aree di circolazione" nei quartieri residenziali, industriali, popolari, ecc., è ben nota la situazione che ha eliminato, sostituito, innovato con vivo senso della realtà e doveroso riconoscimento di valori.

Con questi intendimenti è stato predisposto il presente Regolamento per l'onomastica, da applicare nella forma e nella sostanza, ma soprattutto nel suo spirito informatore.

R E G O L A M E N T O  
P E R  
L' O N O M A S T I C A

**ARTICOLO 1**

DISCIPLINA DELLA MATERIA

L'assegnazione del nome alle località, vie, piazze, vicoli, larghi, ecc., esistenti nel territorio del Comune di Rovigo è disciplinata dalle vigenti norme legislative (1), dalle istruzioni ministeriali (2) e da quelle del presente Regolamento.

**ARTICOLO 2**

COMPETENZA BUROCRATICA

I compiti d'iniziativa, dei quali tratta il presente Regolamento, sono attribuiti all'Ufficio comunale per l'onomastica, in conformità alle seguenti disposizioni.

Spetta al predetto Ufficio l'istruttoria delle proposte e delle richieste che ad esso pervengano.

**ARTICOLO 3**

COMMISSIONE CONSULTIVA

Allo scopo di ricevere e vagliare le opportune proposte, è istituita una Commissione Consultiva per l'Onomastica cittadina, composta da sei esperti in discipline storiche locali e generali e dal Sindaco o da Suo delegato che la convoca e la presiede.

È membro di diritto il Direttore dell'Accademia dei Concordi.

Premesso che si tratta di Commissione a carattere consultivo, eventuali proposte divergenti (che non abbiano cioè ottenuto l'unanimità dei voti dei presenti) dovranno risultare dal relativo verbale.

---

1) Cfr. R.D.L. 10/5/1923, n. 1158 (convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473) e legge 23/6/1927, n. 1188.

2) Vedasi circolari ministeriali citate in calce al presente Regolamento.

Le funzioni di segretario, senza diritto al voto, sono affidate al Responsabile dei Servizi Demografici.

#### **ARTICOLO 4**

##### **DURATA IN CARICA**

La commissione di cui all'art. 3 è nominata dal Consiglio comunale (riservando un posto alla minoranza) e dura in carica 5 anni. In caso di cessazione di taluno dei componenti durante il quinquennio, si provvede alla sua reintegrazione secondo il diritto vigente. I membri scaduti sono rieleggibili.

#### **ARTICOLO 5**

##### **COMPITI DELLA COMMISSIONE**

La Commissione per l'onomastica ha l'incarico di presentare all'Amministrazione civica proposte per la denominazione ex novo, per il ripristino, o per il cambiamento di denominazione di località, vie, piazze, vicoli, larghi, ecc., del territorio comunale pervenute da cittadini ed enti opportunamente interessati.

La Commissione medesima ha l'obbligo di esaminare altresì proposte inviate dall'Amministrazione civica sullo stesso oggetto, dando motivato e documentato parere agli effetti delle decisioni di cui all'art. 12.

#### **ARTICOLO 6**

##### **STRADARIO STORICO**

Presso l'Ufficio comunale di statistica è istituito e tenuto corrente, mediante apposito schedario in stretto ordine alfabetico, lo stradario storico del comune.

Ogni scheda avrà:

- a) il tracciato topografico della località, la via o piazza, vicolo, largo, ecc.;
- b) la sua denominazione possibilmente fin dalle origini, con la indicazione degli eventuali palazzi artistici o storici, degli avvenimenti memorabili e di quant'altro ivi si riconnette;
- c) i dati biografici del personaggio al quale il toponimo è intitolato;
- d) le notizie sintetiche dell'avvenimento storico, religioso o civile al quale la data (nel caso che questa contraddistingua il toponimo) si riferisce;

- e) la data dei provvedimenti con i quali alla località, via o piazza, vennero attribuite le denominazioni fino a quella attuale.

### **ARTICOLO 7**

#### LOCALITÀ, VIE, PIAZZE, ECC.

Per località, vie, piazze, ecc., alle quali si applica la presente disciplina, si intendono quelle indicate nello stradario previsto dall'art. 40 del Regolamento anagrafico.

### **ARTICOLO 8**

#### QUARTIERI CITTADINI

Per quartiere si intende un settore della città individuato da caratteristiche topografiche, storiche, ambientali ed urbanistiche.

Sarà perciò compito della Commissione, sulla base delle caratteristiche testè citate, predisporre una suddivisione del centro abitato cittadino in quartieri, assegnando ad essi un numero romano, che sarà seguito, diviso da una barra, dal nome stesso del quartiere.

### **ARTICOLO 9**

#### PIANO TOPOGRAFICO

Agli effetti della denominazione di nuove vie e piazze del Comune, della suddivisione del Centro abitato cittadino in quartieri, deve tenersi conto del piano topografico vigente e ei mutamenti che si verificano con lo sviluppo edilizio, nonché in conseguenza di modifiche territoriali eventualmente avvenute nel Comune.

### **ARTICOLO 10**

#### COMUNICAZIONI DELL'UFFICIO TECNICO

Le proposte di denominazione di ogni via, viale, vicolo, piazza, piazzale, largo, calle, ecc., che l'art. 36 del Regolamento anagrafico definisce come aree di circolazione, vengono inviate al Presidente della Commissione comunale per l'onomastica dall'Ufficio tecnico comunale sulla base di nuove zone residenziali, popolari, industriali, ecc. o dall'intensificazione o modifica di quelle già esistenti.

## **ARTICOLO 11**

### TARGHE INDICATRICI

Ogni area di circolazione (via, viale, piazza, piazzetta, vicolo, largo, calle e simili) deve avere una propria distinta denominazione da indicarsi su targhe di materiale resistente.

All'apposizione delle targhe suddette, come a quella dei numeri civici, provvede l'Amministrazione comunale.

## **ARTICOLO 12**

### COMPETENZA DELIBERANTE

Spetta al Consiglio comunale di deliberare sull'attribuzione ex novo e sui cambiamenti di denominazione di aree di circolazione del Comune, previo parere motivato ed occorrendo documentato della Commissione consultiva per l'onomastica, di cui all'art. 3 del presente Regolamento, salve tutte le condizioni volute dalla legge e dalla presente normativa.

## **ARTICOLO 13**

### NUOVE DENOMINAZIONI

Per cambiare il nome a vecchie strade o piazze comunali, occorre la preventiva autorizzazione del Ministero della Pubblica Istruzione, da chiedersi tramite la Soprintendenza ai Monumenti.

Nessuna denominazione può essere attribuita a nuove strade o piazze senza l'autorizzazione del Prefetto, previo parere della Deputazione di Storia Patria e – dove questa manchi – della Società storica locale o regionale.

## **ARTICOLO 14**

### NOMI DI CITTADINI

Nessuna strada o piazza può essere denominata a persone che non siano morte da almeno dieci anni, fatta eccezione per i caduti in guerra o per la causa della libertà. È data, peraltro, al ministero dell'Interno la facoltà di consentire la deroga alle predette disposizioni, in casi eccezionali, quando si tratti di persone che abbiano benemeritato nella Nazione.

## **ARTICOLO 15**

### DOCUMENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande di autorizzazione, descritte dal precedente art. 14, devono essere così corredate:

- a) deliberazione del Consiglio comunale, resa esecutiva dall’Autorità di Controllo;
- b) copia del parere espresso, circa la nuova denominazione, dalla Deputazione di Storia Patria e – dove questa manchi – della Società storica locale o regionale;
- c) breve relazione, vistata per conferma dal Prefetto, con le notizie biografiche della persona della quale si intende onorare la memoria.

## **ARTICOLO 16**

### DECEDUTI DA MENO DI DIECI ANNI

La domanda di autorizzazione, da inoltrare al Ministero dell’Interno, dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:

- a) deliberazione del Consiglio comunale;
- b) copia del parere espresso dalla Soprintendenza ai Monumenti circa il luogo dove si intende collocare il monumento, la lapide, ecc.;
- c) copia del parere espresso, circa la nuova denominazione, dalla Deputazione di Storia Patria e – dove questa manchi – della Società storica locale o regionale;
- d) breve relazione, vistata per conferma dal Prefetto, da cui risultino le più importanti notizie biografiche sul conto della persona di cui si intende onorare la memoria;
- e) copia dell’approvazione, di cui all’art. 1 del R.D.L. 10 maggio 1923, n.1158, rilasciata dalle competenti Soprintendenze Ai Monumenti (1), ove si intenda intitolare strade o piazze che già posseggono una propria denominazione.

## **ARTICOLO 17**

### FRAZIONI E CAPOLUOGO

Analoga procedura sarà adottata quando intendasi modificare o attribuire ex novo il nome di una frazione del Comune o, addirittura, quello del comune stesso.

---

1) Delegate dal Ministero della Pubblica Istruzione

## **ARTICOLO 18**

### **LAPIDE E MONUMENTI COMMEMORATIVI**

Non sono necessari provvedimenti deliberativi del Comune per l'apposizione di lapidi-ricordo alla casa natale di illustri concittadini, o alla sede in cui si sono svolti avvenimenti memorabili.

## **ARTICOLO 19**

### **SCHEDARI E FASCICOLI**

L'Ufficio indicato all'art. 2 avrà cura di provvedere, senza soluzione di continuità, alla raccolta di dati biografici dei cittadini benemeriti o comunque degni di essere ricordati,

nonché di tutti gli elementi che si riferiscono ad avvenimenti storici, ecc. – raccogliendoli in appositi schedari fascicoli – per potere a suo tempo proporre le scelte del caso in corrispondenza ai compiti affidati alla Commissione consultiva dal presente Regolamento.



## C I R C O L A R I

Circolare del Ministero della Pubblica Istruzione - Soprintendenza ai Monumenti -  
prot. n. 696 in data 24/3/1950.

Dal Bollettino Atti Ufficiali n.1 del 10/01/1955:

Circolare della Prefettura n. 34315 del 29/12/1954

Dal Bollettino Atti Ufficiali n.16 del 20/07/1960:

Circolare del Ministero dell'Interno n.11/60/15300, protocollo n. 4874 in data 3 giugno 1960.